

Procedimento Unico ex art. 53 L.R. 24/2017

Progetto della nuova seggiovia quadriposto "Polla-Lago Scaffaiolo" in sostituzione della seggiovia "Direttissima" e della sciovia "Cupolino"

Variante al PRG del Comune di Fanano Relazione di Variante

GRUPPO DI LAVORO:



E.M.E.
Ing. Marco Cordeschi
Ing. Marco Rinaldi
Arch. Antonietta Cellini
Ing. Doriana Febo
Ing. Nicola Ranieri
Ing. Gaia Cordeschi
Geom. Giorgio Stringini



Ing. Paolo Zoppellari
Ing. Matteo Monti
Ing. Davide Scapinelli
Ing. Anna Soppelsa
Ing. Sarah Capecci

**Con la consulenza
specialistica di:**

Dott. Agr. Rita Bega
Dott. For. Paolo Rigoni
(StudioSilva S.r.l.)



Geol. Luca Monti
Geol. Mirko Soldati
Dott. Giorgio Cioce



ENV Enrico Catellacci



Dott. Davide Mengoli

Data: Aprile 2022	Esecutore:  SOCIETÀ DI INGEGNERIA ZOPPELLARI GOLLINI & ASSOCIATI	Redatto: A. Soppelsa S. Capecci Controllato: D. Scapinelli M. Monti	ELABORATO: PRG_01
Revisione: 01	Codice elaborato: PRG_01	Approvato: P. Zoppellari	

- Indice -

PREMESSA	3
1 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE	4
1.1 Obiettivi e motivazioni della variante	4
1.2 Descrizione del progetto	4
1.3 Inquadramento dell’area rispetto agli strumenti di pianificazione oggetto di variante	7
1.4 Dettaglio della variante	12

PREMESSA

Il Comune di Lizzano in Belvedere (BO) ha presentato istanza di avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità (Screening) alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto denominato *“Nuova seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico Polla - Lago Scaffaiolo in sostituzione della seggiovia quadriposto ad ammortamento fisso “Direttissima” e della sciovia “Cupolino” in comune di Lizzano in Belvedere (Bo) loc. Corno alle Scale”* ubicato nei Comuni di Lizzano in Belvedere (BO) e di Fanano (MO). La relativa documentazione, necessaria ai fini dell’istanza ai sensi dell’art. 10 della L.R. 4/2018 è stata acquisita agli atti della Regione Emilia-Romagna con nota prot. PG.2020.336682 del 5/05/2020, successivamente perfezionata in data 8/05/2020 (PG.2020.346446).

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico in sostituzione dell’esistente seggiovia ad ammortamento fisso “Direttissima” e della sciovia “Cupolino”.

Il progetto in esame è stato assoggettato a procedura di Screening in quanto riconducibile alle fattispecie elencate nell’allegato B della L.R. 4/2018; in particolare esso ricade nella categoria **B.3.14 “Modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato A.3 o all’allegato B.3 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente”** in quanto la realizzazione di seggiovie ricade al punto **B.3.9 “Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 chilometri o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone”**.

La Regione Emilia-Romagna si è pronunciata con Determinazione Dirigenziale n. 1457 del 28/01/2021 escludendo il progetto in esame dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della L.R. 4/2018, a condizione che venga rispettato il quadro prescrittivo riportato nell’atto medesimo.

Nell’ambito di tale procedura di Screening, gli Enti interessati alla realizzazione del progetto hanno espresso i propri pareri di competenza, dei quali si è tenuto conto nel corso dell’istruttoria.

In particolare, nei pareri resi dalla Provincia di Modena e dal Comune di Fanano (acquisiti al prot. regionale rispettivamente il 18/12/2020, PG.2020.0836124 e il 21/12/2020, PG.2020.0837685) si evidenzia che il progetto *“per la sua realizzazione, necessita di una variante urbanistica al PRG del Comune di Fanano, al fine di definirne la localizzazione, il cambio di destinazione d’uso e la normativa nello strumento urbanistico comunale, necessitando quindi, come già espresso in conferenza dei servizi, del parere urbanistico ai sensi dell’art. 4 LR 24/2017 ex art. 41 LR 20/2000, del parere ambientale per la VALSAT/VAS ai sensi degli art. 18/19 LR 24/2017 e D. Lgs 152/2006, del parere geologico sismico ex art. 5 LR 19/2008, pareri per i quali l’ente competente è la Provincia”*.

Il progetto in esame, in particolare, riguardando un’opera pubblica e di interesse pubblico, rientra nelle disposizioni di cui all’art. 53 della L.R. 24/2017 e s.m.i., che prevede un Procedimento unico per l’approvazione di tali progetti.

Il Proponente presenta dunque istanza di Variante urbanistica al PRG del Comune di Fanano, di cui la presente relazione costituisce relazione di Variante.

1 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

1.1 OBIETTIVI E MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE

Il proponente intende realizzare, all'interno del comprensorio sciistico di Corno alle Scale, tra i Comuni di Lizzano in Belvedere e Fanano, una **nuova seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico denominata “Polla – Lago Scaffaiolo” in sostituzione dell'esistente seggiovia quadriposto ad ammortamento fisso “Direttissima” e della sciovia “Cupolino”**.

Il progetto non prevede la realizzazione di nuove piste da sci né piste per il downhill.

Dall'esame del quadro programmatico dato dagli strumenti di disciplina pianificatoria del Comune di Fanano (PRG) relativamente all'area di interesse è emersa la necessità di richiedere una variante al Piano vigente al fine di consentire la realizzazione dell'intervento in progetto che consiste nella sostituzione dei due impianti di risalita esistenti con un unico sistema di nuova generazione.

In particolare, la Variante al PRG di Fanano prevede:

- Variante cartografica alla Tavola 6A.1 – *Zonizzazione del territorio – Tavola Territorio a destinazione urbana* in merito alla destinazione d'uso urbanistico dell'area, attualmente classificata come “*Zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale E2*”;
- Aggiornamento delle Norme Tecniche Attuative di Piano mediante modifica dell'art. 35 relativo alle zone omogenee tipo F e tipo G.

Si rimanda ai paragrafi successivi per i dovuti approfondimenti.

1.2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto in esame consiste nella realizzazione di una nuova seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico denominata “Polla – Lago Scaffaiolo” in sostituzione dell'esistente seggiovia quadriposto ad ammortamento fisso “Direttissima” e della sciovia “Cupolino”.

Il progetto si localizza all'interno del comprensorio sciistico di Corno alle Scale, tra i Comuni di Lizzano in Belvedere e Fanano e le Province di Bologna e Modena.

Le opere in progetto prevedono esclusivamente la dismissione e sostituzione degli impianti esistenti e non prevedono la realizzazione di nuove piste da sci né piste per il downhill.




Figura 1 – Ubicazione delle opere esistenti e in progetto su estratto carte IGM in scala 1:25000




Figura 2 – Ubicazione delle opere esistenti da dismettere (in blu) e in progetto (in rosso) su estratto mappa catastale

Scopo del progetto in esame è quello di ottimizzare la funzionalità del bacino sciistico e del turismo montano dell'area di Corno alle Scale. L'impianto in progetto infatti consentirà l'utilizzazione delle esistenti piste da sci del comprensorio sciistico di Corno alle Scale e garantirà il collegamento pedonale dell'area di valle con il Rifugio Duca degli Abruzzi e il vicino Lago Scaffaiolo, essendo peraltro adibito al trasporto di biciclette.

Il nuovo impianto avrà uno sviluppo complessivo di circa 1 km e sarà costituito da tre stazioni:

- stazione di valle, collocata ad una quota di circa 1.500 m s.l.m, avente un ingombro di circa 400 m² di superficie;
- stazione di monte, a circa 1.800 m di quota s.l.m, la quale occupa una superficie di circa 200 m²;
- una stazione intermedia sul solo ramo di salita, ad una quota di circa 1.700 m s.l.m., la quale occupa una superficie di circa 300 m².

L'impianto sarà dotato di un numero di veicoli quadriposto adeguato in funzione di una portata massima prevista pari a 1.800 utenti all'ora.

Le strutture di linea sono costituite da plinti di fondazione in calcestruzzo armato interrati, ai quali vengono collegati i fusti dei sostegni. Alla parte superiore del fusto è poi collegata, con giunzione flangiata, una testata realizzata in profilati tubolari di varia sezione, cui sono collegate le rulliere ed i flaconi per il sollevamento della fune portante traente, oltre alle pedane di manutenzione ed ai parapetti.

Le due stazioni di monte e di valle saranno dotate di un dispositivo ad aria compressa che permette l'immagazzinamento automatico dei veicoli nel giro stazione e lungo le travi di ingresso e uscita.

Presso la stazione di valle, è prevista inoltre la realizzazione di una rotaia per il ricovero dei veicoli e del carrello di manutenzione dell'impianto

Si riportano di seguito le principali caratteristiche tecniche dell'impianto in progetto:

CARATTERISTICHE DELLA LINEA	Unità	Valori
Lunghezza orizzontale fra gli ingressi in stazione	m	977,20
Lunghezza sviluppata della linea fra ingressi	m	1.030,60
Lunghezza orizzontale fra asse ruota valle ed asse ruota monte	m	1.002,00
Lunghezza inclinata fra asse ruota valle ed asse ruota monte	m	1.055,40
Lunghezza complessiva dell'anello di fune	m	2.127,45
Dislivello tra gli ingressi in stazione	m	295,22
Pendenza media	%	30,21
Numero dei sostegni in linea	n	15,00
Senso di marcia	:	ORARIO
Intervall in linea	mm	5.300
Intervall in stazione	mm	5.300
Numero di veicoli in linea	n	52,00
Numero di veicoli totali	n	52,00
Equidistanza dei veicoli	m	40,00
Intervallo delle partenze	s	8,00
Tempo di percorrenza fra gli ingressi stazione	m:s	0,00
Velocita' a regime	m/s	5,00
Portata oraria	p/h	1.800
Squilibrio (su un ramo di fune): vetture mancanti	n/N	1 --> F = 695 N

Tabella 1 – Caratteristiche tecniche impianto

Per ulteriori dettagli relativi al progetto si rimanda alla relazione descrittiva del progetto definitivo(REL A).

1.3 INQUADRAMENTO DELL'AREA RISPETTO AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE OGGETTO DI VARIANTE

Il Comune di Fanano è dotato di P.R.G. adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30.09.2000, controdedotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 18.03.2003 ed approvato definitivamente con deliberazione della Giunta Provinciale n. 317 del 01.08.2003.

Successivamente alla suddetta approvazione, lo strumento urbanistico in parola è stato oggetto di diverse varianti specifiche, ai sensi dell'art.15 L.R. 47/78 e nello specifico:

- Variante ai sensi dell'art.15 informatizzazione del PRG, adottata con Delibera di C.C. n. 30/2004 approvata con delibera di C.C. n. 3/2005.
- Variante ai sensi dell'art.14 adottata con Delibera di C.C. n. 31/2004, approvata con Delibera di C.C. n. 4/2005 e Delibera di Giunta Provinciale n. 150/2005.

- Variante ai sensi dell'art.15 adottata con Delibera di C.C. n. 47/2007 approvata con Delibera di C.C. n. 16/2009 Delibera di Giunta Provinciale n. 228 del 27.05.2008.
- Variante ai sensi dell'art.15 adottata con Delibera di C.C. n. 11/2009 approvata con Delibera di C.C. n. 54/2009 Delibera di Giunta Provinciale n. 369/2009.
- Variante ai sensi dell'art.15 adottata con Delibera di C.C. n. 7/2014 approvata con Delibera di C.C. n. 12/2015 Delibera di Giunta Provinciale n. 312/2014;
- Variante ai sensi dell'art.15 adottata con Delibera di C.C. n. 38/2018 approvata con Delibera di C.C. n. 15/2019 in seguito ad atto n. 7 del 10/01/2019 del Presidente della Provincia di Modena;
- Variante ai sensi dell'art.15 adottata con Delibera di C.C. n. 28/2018 approvata con Delibera di C.C. n. 46/2019 in seguito ad atto n. 126 del 28/08/2019 del Presidente della Provincia di Modena.

Dall'analisi della cartografia attuale del PRG si evince che l'area interessata dal progetto in esame ricade all'interno di:

- Unità di paesaggio *“della montagna centrale e della dorsale di crinale appenninico”* di cui all'**art. 21** delle NTA di Piano;
- *“Sistema dei crinali”*, non normati nell'ambito del PRG, il quale rimanda al PTCP;
- *“Zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale E2”* di cui all'**art. 34.4** delle NTA di Piano;
- *“Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale”* di cui all'**art. 23** delle NTA di Piano;

Inoltre, solo per una minima parte, l'area in esame ricade all'interno di:

- *“Sistema forestale e boschivo”* di cui all'art. 28 delle NTA;
- *“Aree potenzialmente instabili o instabili per altre cause”* di cui all'art. 29.1 e 29.2 delle NTA.




Figura 3 – Estratto della tavola 6° “Zonizzazione del territorio – Tavola delle tutele” del PRG del Comune di Fanano

L’art. 21 delle NTA del PRG non fissa alcuna prescrizione o vincolo per l’unità di paesaggio di riferimento. Il comma 9 del medesimo articolo definisce gli obiettivi per la UdP, tra i quali si ha, oltre alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente naturale “attraverso progetti finalizzati alla conservazione e alla riqualificazione del territorio”, anche la trasformazione dello stesso in una “risorsa anche economica per gli abitanti”.

Art. 21

Unità di paesaggio della montagna centrale e della dorsale di crinale appenninico

1. Le caratteristiche generali del territorio

[...]

9. Obiettivi per l'Unità di Paesaggio

In questa Unità l'ambiente naturale è la componente dominante, va tutelato e valorizzato attraverso progetti finalizzati alla conservazione e alla riqualificazione del territorio e deve in futuro diventare una risorsa anche economica per gli abitanti.

I terreni in gran parte dismessi a seguito dell'abbandono della microagricoltura necessitano di politiche di sostegno per riattivarne le coltivazioni.

Gli obiettivi in questa UDP sono pertanto: - la tutela e la conservazione degli elementi di valore paesaggistico ambientale;

- la riqualificazione ambientale dei siti compromessi;

- il potenziamento dei percorsi escursionistici attraverso la creazione di una rete di percorsi complessa ed estesa a tutti i territori del Parco dell'Alto Appennino Modenese;

- il potenziamento dei rifugi che accompagnano la rete escursionistica, prioritariamente attraverso il recupero ed il ripristino degli edifici esistenti;

- la riqualificazione dei terreni agricoli e del bosco mediante: ricerca di risorse economiche di sostegno alla manutenzione e alla riqualificazione dei terreni, sostituzione dei boschi sempreverdi con essenze autoctone (faggi, querce, castagni);

- la conservazione e il ripristino degli elementi tipologici tradizionali caratterizzanti negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;

- la creazione di una filiera della pietra che consenta il reperimento dei materiali locali necessari per gli interventi di recupero degli edifici storici.

Si riportano di seguito alcuni estratti di interesse dell'art. 34 delle NTA di Piano, che al comma 4 norma gli ambiti classificati come "Zona agricola E2 comprese nell'unità di paesaggio della montagna centrale e della dorsale di crinale appenninico".

Art. 34

Modi e tipi d'intervento nelle zone territoriali omogenee tipo E

[...]

4) Zona agricola E2 comprese nell'unità di paesaggio della montagna centrale e della dorsale di crinale appenninico

a) Uso agricolo del suolo

L'utilizzazione agricola del suolo è assoggettata ai vincoli ed alle prescrizioni delle zone di Tutela di cui all'art. 20 delle p.n. che definiscono la totalità dell'unità di paesaggio.

b) Modi di attuazione

Il Piano si attua tramite intervento edilizio diretto o tramite Piano di Sviluppo Aziendale di cui al precedente punto 2 del presente articolo.

c) In questa zona è ammesso:

- la costruzione e l'accrescimento degli edifici con funzione residenziale agricola e relativa superficie accessoria residenziale per gli operatori agricoli e loro familiari secondo gli indici riportati nella tabella 8 delle p.n.;

- la costruzione e l'accrescimento di fabbricati rustici (stalle, fienili, ricoveri attrezzi, ricovero delle derrate, ecc.) secondo gli indici riportati nella tabella 8 delle p.n.;

- l'accrescimento di allevamenti aziendali - secondo gli indici riportati nella tabella 8 delle p.n.;

- il recupero ed il riuso degli immobili esistenti nei modi e nei termini dell'art. 38 delle p.n.;

La distanza minima, in caso di accrescimento, di fabbricati residenziali dev'essere non superiore a ml 10,00 [...]

Si evince che ai sensi dell'articolo sopra richiamato il PRG del Comune di Fanano non ammette, in tali ambiti, la realizzazione e l'esercizio di impianti risalita.

Dal momento che l'area in esame ricade all'interno di una “Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale” e in tal senso è normata dall'art. 23 delle NTA di Piano, si evidenzia che il comma 4 di tale articolo ammette impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna nel caso siano previsti in strumenti di pianificazione sovraordinata o, in assenza di questi, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato.

Art. 23

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

[...]

4. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e) impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
- f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

Sono ammesse nelle aree di cui al comma 3 qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. [...]

Relativamente alle aree del “sistema forestale e boschivo” l'art. 28, al comma 2, ammette i seguenti interventi:

- “a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al Piano regionale forestale di cui al comma 1 dell'articolo 3 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30;*
- b) gli interventi di cui ai successivi commi 4 e 5;*
- c) gli interventi sui manufatti edilizi esistenti ai sensi dell'art.38 delle presenti NTA.*
- d) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);*
- e) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);*
- f) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.”*

Dal momento che il caso in esame ricade nella fattispecie di cui alla lettera b) si riportano di seguito i commi da 3 a 5 dell'art. 28.

3. Nel sistema forestale boschivo è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la

compatibilità con le disposizioni del PTCP, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

4. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 3 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.

5. Gli interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:

- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
- essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
- essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi. Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 5 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

L'opera in progetto per la quale si richiede la Variante in oggetto si configura come “opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale” ed è pertanto soggetta alle disposizioni dei commi 4 e 5.

Per quanto riguarda infine le aree oggetto di dissesto e instabilità l'art. 29 non prescrive alcun vincolo per gli impianti di risalita. Si rimanda comunque alla Relazione geologica con caratterizzazione geotecnica e sismica dei terreni (GEO_SISM_01).

1.4 DETTAGLIO DELLA VARIANTE

Dall'esame del quadro programmatico dato dagli strumenti di disciplina pianificatoria del Comune di Fanano (PRG) relativamente all'area in cui il proponente intende realizzare una nuova seggiovia in sostituzione dell'esistente impianto di risalita, è emerso che essendo l'area classificata come zona agricola omogenea di tipo E2, all'interno della stessa il PRG non prevede la possibilità di intervenire sugli impianti di risalita esistenti né di realizzarne di nuovi.

È emersa quindi la necessità di richiedere una variante al PRG al fine di consentire che all'interno di tale area sia consentito effettuare interventi di ammodernamento sugli impianti di risalita, prevedendo la possibilità di una modifica del tracciato degli stessi.

In particolare, si prevede in primo luogo una riclassificazione dell'area su cui insisterà il tracciato del nuovo impianto di risalita.

Come detto in precedenza, allo stato attuale tale area è classificata come *“Zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale E2”*.

La modifica proposta prevede di ridefinire la destinazione urbanistica della fascia interessata dalla realizzazione dell'impianto in sostituzione di quelli esistenti come **“Spazi pubblici a verde attrezzato” (AV), appartenenti alle Zone territoriali omogenee di Tipo F**, ossia le parti del territorio destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale in scala extracomunale.

Tali zone omogenee sono normate dall'art. 35 delle Norme Tecniche Attuative del PRG, per il quale, nell'ambito della presente Variante si prevede una conseguente integrazione.

In particolare, si prevede di modificare l'art. 35 con l'inserimento di un nuovo comma 7, che specifichi le prescrizioni speciali, oltre alla normativa di zona vigente, previste per l'area di pertinenza dell'impianto di risalita *“Polla-Lago Scaffaiolo”*.

Si riportano di seguito le integrazioni che si intendono apportare all'art. 35 in esame, che costituiranno integralmente il comma 7 dell'articolo stesso.

Art. 35
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE TIPO F e TIPO G
Modi e tipi d'intervento

[...]

7) Impianto di risalita Polla-Lago Scaffaiolo. Oltre alla specifica normativa di zona, per l'area a Verde attrezzato dell'impianto di risalita *“Polla-Lago Scaffaiolo”* valgono le seguenti prescrizioni speciali derivanti dalla Determinazione Giunta Regionale Regione Emilia-Romagna n. 1457 del 28/01/2021 relativo al *“Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto “nuova seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico polla – lago scaffaiolo in sostituzione della seggiovia quadriposto ad ammortamento fisso “Direttissima” e della sciovia “Cupolino” in Comune di Lizzano in Belvedere (BO) loc. Corno alle scale”*:

a) per migliorare l'inserimento paesaggistico dell'impianto:

1. la cromia dei nuovi tralicci dovrà essere di colore verde;
2. gli infissi delle stazioni dovranno essere privi di cornici riflettenti ed i vetri dovranno essere oscurati;
3. i colori dei seggiolini e di tutti gli elementi di rivestimento delle sedute della seggiovia dovranno essere neri o di colore scuro;
4. il tracciato della seggiovia dismessa dovrà essere rinaturalizzato con l'inserimento di vegetazione analoga a quella esistente nelle zone adiacenti;

b) dovrà essere effettuata la procedura di verifica archeologica preventiva prevista dall'art. 25, commi 8 e seguenti del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo le prescrizioni di seguito elencate:

1. progettazione, da sottoporsi a validazione della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ed esecuzione di sondaggi preliminari da ubicarsi in corrispondenza delle future stazioni di monte, intermedia e di valle;
2. le indagini dovranno essere eseguite da parte di personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica. Tali indagini dovranno essere effettuate mediante l'utilizzo di benna liscia, dovranno comprendere la documentazione grafica (georeferenziata) e fotografica, nonché la redazione di una relazione finale; i materiali eventualmente recuperati dovranno essere lavati, sistemati in idonei contenitori e conservati temporaneamente in locali appositamente predisposti. A seguito dei risultati delle indagini preventive, la Soprintendenza rilascerà il parere definitivo o valuterà eventuali ulteriori prescrizioni.
3. la Soprintendenza dovrà essere informata tramite comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno dieci giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata;

- c) *in fase di progettazione esecutiva occorrerà valutare l'esatto posizionamento delle strutture, con particolare riferimento alla stazione di monte, per ridurre al minimo l'impatto paesaggistico in modo tale da non interferire con le viste del Monte Cupolino e del Lago Scaffaiolo e non alterare la funzione naturale e la percettibilità visiva delle paleo-forme identificate attorno al Cupolino, come previsto l'art. 9.6 del vigente PTP del Parco dell'Alto Appennino modenese;*
- d) *al fine di limitare l'emissione diffusa di polveri nella fase di cantiere dovranno essere adottate, in aggiunta alle misure già previste nello Studio preliminare Ambientale, ulteriori misure di mitigazione:*
 - 1. *i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito sistema di copertura (telonatura o altro) del carico durante la fase di trasporto;*
 - 2. *dovranno essere bagnate le piste sterrate di cantiere e gli eventuali stoccaggi di materiali polverulenti per evitare il sollevamento di polveri mantenendo un grado di umidità idoneo, procedendo a bagnature anche a frequenza giornaliera;*
 - 3. *per la bagnatura del terreno va preferito l'utilizzo di autobotti in tutte le situazioni ove ciò sia possibile;*
 - 4. *deve essere limitato al massimo il tempo di accensione delle macchine operatrici prevedendo lo spegnimento del mezzo tra un utilizzo e l'altro;*
- e) *in fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per evitare dispersioni di acque di dilavamento e dovrà essere predisposto un piano di emergenza da attuare in caso di sversamenti accidentali sul suolo o nelle acque; durante le diverse fasi di cantiere dovranno essere seguite le indicazioni contenute nelle “Linee guida per la rimozione, gestione e riapplicazione del topsoil”;*
- f) *dovranno essere rispettate in fase di progettazione definitiva le prescrizioni di carattere geologico e geotecnico previste nella “relazione geologica” e le condizioni di stabilità generali e locali dovranno essere valutate analiticamente e basate su dati geotecnici rappresentativi dei diversi contesti d'intervento, in fase di progettazione definitiva;*
- g) *qualora venisse ricostruito l'alveo originario del torrente Dardagna in prossimità della stazione di valle, che attualmente risulta parzialmente tombato, si dovrà procedere senza artificializzazione, a meno che ciò non sia necessario per garantirne la sicurezza idraulica;*
- h) *in fase di progettazione definitiva dovrà essere eliminata l'interferenza tra la linea della nuova seggiovia e l'Habitat 6230* – Formazioni erbose a Nardus;*
- i) *la superficie di habitat da ripristinare dovrà essere calcolata in base alle superfici interessate da scavi e dai sedimenti permanenti dei piloni e delle stazioni; per ogni mq di habitat perso o compromesso si dovrà prevedere la ricostruzione di una superficie almeno doppia all'interno del Sito Rete Natura 2000 e possibilmente nei pressi della superficie perduta senza che ciò avvenga in riduzione di altri habitat; l'idonea localizzazione dovrà essere concordata con gli Enti gestori delle aree protette;*
- j) *per evitare che l'habitat naturale sia compromesso da un utilizzo eccessivo da parte di bikers che potranno beneficiare della nuova seggiovia, dovrà essere prevista una regolamentazione della fruizione dei luoghi da parte degli Enti territorialmente competenti, con particolare riferimento alla pratica del downhill; la seggiovia non potrà trasportare biciclette fino a che tale regolamentazione non sarà adottata;*
- k) *in relazione alla gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nella realizzazione dell'opera, prima delle attività di escavazione in conformità del D.P.R. 120/2017, si dovrà inviare agli organi territorialmente competenti quanto previsto dagli artt. 21 e 22.*

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni derivanti dal procedimento Unico per l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 e s.m.i.

In Aggiunta, tale modifica comporta anche un aggiornamento cartografico della Tavola 6A.1 – Zonizzazione del territorio – Tavola Territorio a destinazione urbana, la quale viene riportata aggiornata nell'elaborato PRG_03.